

ALLEGATO 1

TABELLA DI RAFFRONTO	
TESTO BANDO INTERVENTO SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” del Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 del Lazio, approvato con Determinazione dirigenziale n. G13561 del 06/10/2026	TESTO VALIDO DEL BANDO INTERVENTO SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” del Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 del Lazio, A SEGUITO DELL’ADEGUAMENTO DISPOSTO
Articolo 4 (Soggetti beneficiari)	Art. 4 (Soggetti beneficiari)
<p>Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando gli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.</p> <p>Nelle forme associate, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto e la qualifica di agricoltore in attività devono essere possedute, in relazione alla normativa prevista in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal socio amministratore nel caso di società di persone (società di persone e in nome collettivo); - dal socio accomandatario e amministratore nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni; - dall’amministratore o membro del C.d.A. nel caso di società di capitali; - dal socio di maggioranza con ruolo di rappresentanza e di amministrazione, affidato dallo Statuto (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di consiglio di amministrazione) nel caso di società a responsabilità limitata (s.r.l.) e cooperative; - dall’ amministratore e rappresentante della società in caso di società per azioni; in presenza di C.d.A., la qualifica di IAP o CD deve essere posseduta dalla maggioranza degli amministratori in carica; - dalla maggioranza delle imprese aderenti alla rete di impresa. <p>In ogni caso il beneficiario deve essere un “agricoltore in attività”.</p> <p>Per la definizione di “agricoltore in attività” si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall’AGEA Coordinamento. Tale status deve essere attestato nel fascicolo unico aziendale.</p> <p>Qualora il diritto dell’Unione comporti l’imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.</p> <p>Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.</p>	<p>Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando gli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento”.</p> <p>Ai sensi del D.lgs 99/2004, come modificato dal D.lgs 101/2005, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; - nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. <p>Le medesime condizioni sono di applicazione nel caso di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.</p> <p>In ogni caso il beneficiario deve essere un “agricoltore in attività”.</p> <p>Per la definizione di “agricoltore in attività” si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall’AGEA Coordinamento. Tale status deve essere attestato nel fascicolo unico aziendale.</p> <p>Qualora il diritto dell’Unione comporti l’imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.</p> <p>Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.</p>